

# **COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE**

**Provincia di Forlì – Cesena**



## **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE**

**Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.57 del 22/07/1999**

## **CAPO I**

### **IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOBUS**

#### **Articolo 1**

##### **Definizione del servizio**

1. Il noleggio di autobus con conducente è quel servizio esercitato da imprenditori pubblici o privati a vantaggio della domanda aggregata di mobilità in tutte le sue forme e manifestazioni.
2. Il Servizio è esercitato con autobus immatricolati secondo la vigente normativa.

#### **Articolo 2**

##### **Disciplina del Servizio**

1. Il servizio di noleggio autobus con conducente è disciplinato dalle norme contenute nel presente Regolamento.
2. Eventuali tematiche non rientranti nell'attuale previsione normativa sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Emilia Romagna, dagli usi e dalle consuetudini.

#### **Articolo 3**

##### **Condizioni di esercizio**

1. L'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. L'organico dei veicoli è stabilito dal Consiglio Comunale con il presente regolamento.
3. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di un solo autobus.
4. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti.
5. Gli autobus in servizio da noleggio portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore una targa con la scritta "noleggio" unitamente agli stemmi della Regione e del Comune; i mezzi sono altresì dotati di una targa posteriore inamovibile recante la dicitura "N.C.C." con riprodotti ai lati, gli stemmi della Regione e del Comune. La foggia della scrittura noleggio e della targa posteriore sono quelle stabilite dalla Giunta Regionale.
6. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente.
7. Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco è allegato in copia autenticata all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.

#### **Articolo 4**

##### **Numero delle autorizzazioni**

1. Il Consiglio Comunale stabilisce il numero delle autorizzazioni da rilasciare tenuto conto:
  - a) dell'offerta relativa alle altre modalità di trasporto pubblico di linea e non di linea;
  - b) della popolazione residente nel Comune e nella Provincia;
  - c) dei centri scolastici, sportivi, culturali e ricreativi presenti sul territorio del Comune e nei Comuni limitrofi;
  - d) dell'offerta e delle presenze turistiche a livello comunale e provinciale;
  - e) della durata media dei servizi e più in generale di altre variabili socio - economiche territoriali.

## **Articolo 5**

### **Servizi sussidiari, integrativi e sostitutivi del trasporto di linea**

1. Previa autorizzazione del Comune gli autobus immatricolati in servizio da noleggio possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari, integrativi o sostitutivi dei servizi di linea;
2. Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione per i servizi sussidiari o integrativi viene concessa in presenza di una convenzione tra il concessionario di linea e il noleggiatore;
3. Nel rispetto della vigente normativa, i servizi sostitutivi sono autorizzati in seguito a dismissioni o riduzione dei servizi di linea, sia urbani che extraurbani secondo le seguenti modalità:
  - a) collegano la frazione con il capoluogo o due o più frazioni della città seguendo itinerari definiti dalle esigenze della clientela;
  - b) l'accesso al servizio è consentito a tutti i cittadini che ne facciano richiesta al capolinea di partenza o durante l'itinerario; in tale caso la salita e la discesa dal mezzo deve avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste dal Codice della Strada;
  - c) nell'ambito dell'orario di attivazione del servizio, le partenze di ciascuna corsa si susseguono ad intervalli di tempo regolari. La partenza è altresì autorizzata quando i posti dell'autobus siano tutti occupati;
  - d) i turni di servizio sono stabiliti dal competente ufficio comunale;
  - e) la tariffa è riferita ad ogni singolo passeggero trasportato e può essere commisurata ai chilometri percorsi o alle zone tariffarie attraversate. I bagagli sono trasportati a tariffa fissa;
  - f) il servizio sostitutivo ha accesso alle corsie preferenziali;
  - g) ogni capolinea di partenza e di arrivo è dotato di apposito parcheggio;
  - h) gli autobus in servizio sostitutivo recano sul parabrezza anteriore, sul lunotto posteriore e sulla fiancata destra un cartello luminoso amovibile, di tipo omologato dal competente Ufficio comunale, recante la dizione "Servizio sostitutivo", l'indicazione del percorso, del capolinea di destinazione e della tariffa;
  - i) per quanto non espressamente previsto nel comma precedente, agli autobus in servizio sostitutivo si applicano le norme del presente regolamento.

## **Articolo 6**

### **Operatività del servizio**

1. Il noleggio di autobus con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione non è obbligatoria.
2. Ai noleggiatori provenienti da altri Comuni o da Stati della Comunità Europea è concessa l'acquisizione di traffico nel territorio del Comune a condizioni di reciprocità.

## **Articolo 7**

### **Commissione comunale per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle autorizzazioni**

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle autorizzazioni, il Sindaco provvede, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, alla nomina dell'apposita commissione così composta:
  - a) dal responsabile del settore attività economiche che la presiede;
  - b) da un rappresentante designato dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale operanti nell'ambito provinciale;
  - c) da un rappresentante designato dalle associazioni degli utenti e dei consumatori presenti a livello provinciale o, in mancanza, dalla Confederazione regionale sindacale unitaria.

2. Funge da segretario della commissione un dipendente comunale di qualifica non inferiore alla sesta.
3. Il Presidente convoca la commissione e stabilisce l'ordine del giorno. Il Presidente è altresì tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno uno dei suoi componenti.
4. La commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni secondo le procedure concorsuali di cui al capo III, la Commissione svolge i seguenti compiti:
  - a) redige il bando di concorso secondo quanto prescritto all'articolo 11;
  - b) esamina le domande di partecipazione al concorso e decide sull'ammissione dei candidati;
  - c) procede alla valutazione dei titoli secondo i parametri elencati all'articolo 12 e redige la graduatoria di merito;
  - d) trasmette la graduatoria alla Giunta comunale per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
6. La Commissione dura in carica quattro anni a far tempo dalla sua costituzione.
7. I componenti della commissione possono essere sostituiti in ogni momento per dimissione, ad iniziativa del Comune o dell'organizzazione che li ha designati.

## **CAPO II LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE**

### **Articolo 8 Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatori d'autobus**

1. L'esercizio della professione di noleggiatore d'autobus è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
  - a) idoneità alla professione acquisita ai sensi del Decreto del Ministero dei Trasporti 20 dicembre 1991 n. 448;
  - b) titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal responsabile del settore Attività Economiche per ogni autobus impiegato in servizio di noleggio.

### **Articolo 9 Accesso alla professione**

1. L'acquisizione dell'idoneità alla professione di trasportare di viaggiatori su strada mediante autobus da noleggio è subordinata al possesso, da parte degli imprenditori italiani ed equiparati, di idonei requisiti morali, finanziari e professionali.
2. Il requisito dell'idoneità morale è definito dal Decreto del Ministero dei trasporti 20 dicembre 1991 n. 448, articolo 4. Le modalità di certificazione dell'idoneità morale sono stabilite dalla Circolare del Ministero dei Trasporti n.101 del 22 giugno 1992.
3. Il requisito dell'idoneità finanziaria è definito dal decreto del ministero dei trasporti 20 dicembre 1991 n.448 articolo 5. Le modalità di certificazione dell'idoneità morale sono stabilite dalla Circolare del Ministero dei trasporti n. 101 del 22 giugno 1992.
4. L'idoneità professionale è acquisita in base a quanto disposto dal decreto del Ministero dei Trasporti 20 dicembre 1991 n. 448 articoli 6 e 7. Le modalità di certificazione dell'idoneità professionale sono stabilite dalla circolare del Ministero dei trasporti n. 101 del 22 giugno 1992.
5. I requisiti dell'idoneità morale, finanziaria e professionale sono richiesti in capo ai soggetti previsti nel Decreto del Ministero dei trasporti 20 dicembre 1991 n. 448 ed il loro possesso costituisce il presupposto inderogabile all'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio del noleggio con conducente mediante autobus.

**CAPO III**  
**AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO**

**Articolo 10**  
**Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni**

1. Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli.
2. Il bando è indetto entro sessanta giorni dal momento in cui sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna.

**Articolo 11**  
**Contenuti del bando**

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
  - a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
  - b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
  - c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli,
  - d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
  - e) indicazione del termine di chiusura delle operazioni di scrutinio da parte dell'apposita commissione di cui all'art.7;
  - f) schema di domanda di partecipazione al concorso.

**Articolo 12**  
**Titoli oggetto di valutazione**

1. Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio noleggio autobus, la commissione di cui all'articolo 7 procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato:
  - a) idoneità o capacità professionale acquisita a norma del D.M. 20 dicembre 1991 n. 448: punti 5;
  - b) laurea: punti 1;
  - c) diploma di maturità: punti 1;
  - d) periodi di servizio prestati in qualità di dipendente o collaboratore familiare presso un'impresa che gestisce il noleggio con conducente: punti 2 a semestre fino ad un massimo di otto semestri.
2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.
3. Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l'autorizzazione viene assegnata al più anziano di età. Quando anche l'età non rappresenti una discriminante, si fa riferimento alla data di presentazione della domanda di ammissione al concorso.

**Articolo 13**  
**Assegnazione e rilascio delle autorizzazioni**

1. Il Responsabile del settore Attività Economiche, dopo che la Giunta comunale ha approvato la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di cui all'articolo 7, provvede all'assegnazione del titolo che verrà rilasciato secondo quanto stabilito dallo Statuto e dai regolamenti comunali.

2. Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio della professione di noleggiatore di autobus con conducente.
3. Nel caso in cui risulti vincitore del concorso un soggetto sprovvisto di idoneità professionale, il responsabile del settore Attività Economiche sospende l'assegnazione del titolo per un periodo di tempo non superiore ad un anno al fine di consentire al soggetto interessato l'acquisizione della prescritta idoneità. Qualora, nonostante il periodo di sospensione concesso, il potenziale assegnatario non acquisisca l'idoneità, l'autorizzazione è messa nuovamente a concorso.

#### **Articolo 14** **Validità dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione d'esercizio ha validità illimitata a condizione che venga sottoposta ogni anno a vidimazione presso il competente ufficio comunale. La vidimazione è condizionata alla verifica sulla permanenza, in capo al titolare, di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione di noleggiatore.
2. L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.

#### **Articolo 15** **Trasferibilità dell'autorizzazione**

1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio, per atti tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
  - a) essere assegnatario dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
  - b) avere compiuto sessant'anni;
  - c) essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.Le condizioni di trasferibilità previste ai punti b) e c) operano esclusivamente nei confronti delle imprese individuali.
2. Il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore degli eredi cui è consentito altresì, in mancanza del prescritto requisito di idoneità professionale, l'esercizio provvisorio dell'impresa per la durata di un anno, prorogabile per ulteriori sei mesi, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dei trasporti 20 dicembre 1991 n. 448, articolo 19. Trascorsi diciotto mesi dall'apertura della successione senza che si sia perfezionato tra gli eredi un accordo sull'indicazione del nuovo titolare o nel caso in cui il titolare designato non abbia acquisito il prescritto attestato di capacità professionale, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.
3. Il responsabile del Settore Attività Economiche dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
  - a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
  - b) la dichiarazione di successione (qualora esista l'obbligo della sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare l'autorizzazione;
  - c) il cessionario deve essere in possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Ministero dei trasporti 20 dicembre 1991 n. 448.
4. Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisto di una nuova autorizzazione nel Comune.

## **CAPO IV L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO**

### **Articolo 16 Caratteristiche degli autobus**

1. Fatta salva la verifica di competenza degli organi della Motorizzazione civile è compito della Polizia Municipale accertare la sussistenza delle necessarie condizioni di manutenzione, conservazione e decoro degli autobus adibiti al servizio di noleggio.

### **Articolo 17 Inizio, sospensione o modalità di svolgimento del servizio**

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo.
2. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di due giorni, al competente ufficio comunale.
3. Il responsabile del settore Attività Economiche stabilisce particolari modalità di esercizio del trasporto, tenuto conto dell'ambito territoriale in cui viene prodotto il servizio.

### **Articolo 18 Locazione dell'autobus**

1. Il responsabile del settore Attività Economiche, in relazione a specifiche e motivate esigenze del mercato, può autorizzare la locazione dell'autobus privo di conducente ad altro vettore abilitato al trasporto di viaggiatori su strada per un periodo non superiore ad un mese nell'arco dell'anno. La locazione può essere prorogata solo nel caso in cui l'autobus venga impiegato in servizi di linea.

### **Articolo 19 Comportamento del noleggiatore durante il servizio**

1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore, i suoi collaboratori o dipendenti hanno l'obbligo di:
  - a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
  - b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
  - c) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
  - d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria del mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
  - e) consegnare al competente ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
  - f) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
  - g) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al cronotachigrafo ed al contachilometri;
  - h) rilasciare al cliente la fattura, o l'eventuale scontrino attestante il prezzo pagato per il trasporto;
  - i) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse.
2. Nell'esercizio della propria attività, al noleggiatore, ai suoi collaboratori o dipendenti è vietato:

- a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa. Il presente divieto non opera per i servizi di cui all'articolo 5 ;
- b) portare animali propri in vettura;
- c) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa contrattata;
- e) rifiutare il trasporto del bagaglio al seguito nei limiti di capienza del veicolo;
- f) rifiutare il trasporto di supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.

## **Articolo 20**

### **Comportamento degli utenti**

- 1. Agli utenti il servizio è fatto divieto di:
  - a) fumare in vettura;
  - b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimenti;
  - c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
  - d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

## **Articolo 21**

### **Personale di guida e collaboratori familiari**

- 1. Il personale di guida deve essere in possesso del certificato di abilitazione professionale secondo quanto previsto dal vigente codice della strada.
- 2. I titolari di autorizzazione all'esercizio del noleggio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, purchè in possesso dei requisiti di legge.

## **Articolo 22**

### **Interruzione del trasporto**

- 1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

## **Articolo 23**

### **Trasporto handicappati**

- 1. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.
- 2. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

## **Articolo 24**

### **Tariffe**

- 1. Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione delle parti.

**Articolo 25**  
**Cronotachigrafo e contachilometri**

1. I veicoli adibiti al servizio da noleggio sono dotati di cronotachigrafo e di contachilometri secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.
2. I guasti al cronotachigrafo ed al contachilometri devono essere immediatamente riparati. Del guasto al contachilometri in corso di viaggio deve essere informato il cliente ed il competente ufficio comunale.

**Articolo 26**  
**Impiego di tecnologie innovative**

1. Sul veicolo è consentito l'impiego di tecnologie innovative mirate a migliorare e riqualificare l'offerta di trasporto.

**Articolo 27**  
**Responsabilità nell'esercizio del servizio**

1. Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio dell'autorizzazione sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare od al suo dipendente.

**Articolo 28**  
**Reclami**

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati all'apposito servizio comunale o agli organi addetti alla vigilanza che, esperiti gli accertamenti del caso, informano il responsabile del settore Attività Economiche.
2. All'interno di ogni autobus è esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo e il numero di telefono a cui indirizzare i reclami.

**CAPO V**  
**VIGILANZA SUL SERVIZIO**

**Articolo 29**  
**Addetti alla vigilanza**

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla polizia municipale ed agli ufficiali ed agenti di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

**Articolo 30**  
**Idoneità dei mezzi al servizio**

1. La polizia municipale dispone annualmente e tutte le volte che ne ravvisi la necessità, le necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio.
2. La polizia municipale certifica l'idoneità del veicolo o detta le prescrizioni utili al suo ottenimento.
3. La vidimazione annuale dell'autorizzazione di cui all'articolo 14, comma 1, è rilasciata previo nulla osta della Polizia Municipale e consente la presentazione del veicolo alle operazioni di collaudo o di revisione ai fini della sicurezza.
4. Le procedure di cui ai commi 1), 2) e 3) si applicano anche nel caso di sostituzione del veicolo.

## **Articolo 31**

### **Sanzioni**

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono così punite:
  - a) con la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dagli articoli 106 e 110 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383 e successive modificazioni e integrazioni e dall'articolo 10 della legge 24 novembre 1981 n. 689;
  - b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione e la revoca dell'autorizzazione.
2. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di lire 1.000.000 per le seguenti violazioni:
  - a) violazione dell'articolo 3, comma 4, sostanziata dalla mancata autorizzazione a bordo del mezzo;
  - b) violazione dell'articolo 3, comma 5, relativa alla mancata esposizione sul mezzo dei prescritti contrassegni di riconoscimento;
  - c) violazione agli obblighi di cui all'articolo 5, consistente nell'esercizio non autorizzato di un servizio integrativo del servizio di linea;
  - d) acquisizione di servizi nel territorio comunale da parte di noleggiatori provenienti da altri comuni che non riconoscono la condizione di reciprocità prevista dall'articolo 6, comma 2;
  - e) mancata comunicazione della sospensione del servizio di cui all'articolo 17, comma 2;
  - f) violazione degli obblighi di cui all'articolo 19, comma 1, punti d), g), h) ed i);
  - g) mancato rispetto dei divieti di cui all'articolo 19, comma 2, punti da a) ad f);
  - h) mancato rispetto dei divieti di cui all'articolo 20, comma 1, punti a) e b);
  - i) mancata segnalazione di guasti al contachilometri, così come prevista dall'articolo 25, comma 2;
  - j) mancata esposizione all'interno della vettura dell'indirizzo e del numero di telefono degli uffici comunali a cui indirizzare i reclami, così come previsto dall'articolo 28, comma 2.
3. Nel caso di contestazione immediata della violazione, l'inadempiente può pagare direttamente all'agente accertatore una somma a titolo di oblazione il cui importo è preventivamente determinato dalla Giunta Comunale ai sensi dell'articolo 107 del r. d. 3 marzo 1934 n. 383.
4. La Giunta comunale provvede ad aggiornare gli importi delle sanzioni di cui al comma 2.

## **Articolo 32**

### **Rinuncia all'autorizzazione**

1. Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare istanza scritta di rinuncia al competente ufficio comunale.

## **Articolo 33**

### **Sospensione dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione comunale d'esercizio è sospesa dal responsabile del Settore Attività economiche per un periodo non superiore a sei mesi nei casi seguenti:
  - a) violazioni di norme del Codice della Strada tali da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
  - b) violazione delle norme sulla guida dei mezzi così come previste dall'articolo 3, comma 5;
  - c) violazione delle norme che regolano il trasporto degli handicappati così come previste all'articolo 23;
  - d) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 31, comma 2;
  - e) violazione di norme amministrative o penali commesse nell'esercizio dell'attività di noleggio.

2. Il responsabile del settore Attività Economiche, sentita la commissione di cui all'articolo 7, dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.
3. La sospensione viene comunicata all'Ufficio provinciale della motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

#### **Articolo 34** **Revoca dell'autorizzazione**

1. Il responsabile del Settore Attività Economiche, sentita la commissione di cui all'articolo 7, dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:
  - a) quando in capo al titolare dell'autorizzazione vengano a mancare i requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore di viaggiatori su strada così come richiesti dal decreto del Ministero dei trasporti 20 dicembre 1991 n. 448;
  - b) quando il titolare dell'autorizzazione svolga attività giudicate incompatibili con quella di noleggiatore ai sensi dell'articolo 13, comma 4;
  - c) per violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni così come previsto dall'articolo 15;
  - d) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell'articolo 33;
  - e) per un mese, anche non consecutivo, di ingiustificata sospensione del servizio;
  - f) per motivi di pubblico interesse.
2. Il provvedimento di revoca viene comunicato all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

#### **Articolo 35** **Decadenza dell'autorizzazione**

1. Il responsabile del Settore Attività Economiche, sentita la commissione di cui all'articolo 7, dichiara la decadenza dell'autorizzazione per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'articolo 17, comma 1.
2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

#### **Articolo 36** **Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione**

1. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione.

#### **Articolo 37** **Irrogazione delle sanzioni**

1. Le sanzioni di cui al Capo V sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni.

#### **Articolo 38** **Organico dei Veicoli**

1. L'organico dei veicoli per il servizio di trasporto di persone esercitato con autobus è così determinato:
  - a) n. 1 autobus abilitato al trasporto di oltre venticinque persone escluso il conducente;

b) n. 2 autobus abilitati al trasporto massimo di venticinque persone escluso il conducente.

### **Articolo 39**

#### **Disposizioni transitorie**

1. Per il periodo di un anno, decorrente dall'entrata in vigore di questo regolamento, le autorizzazioni per il servizio di trasporto di persone con autobus sono riservate, per conversione, ai titolari di autorizzazioni per autovetture da rimessa con conducente (N.C.C.) attive nel Comune;
2. Il responsabile del Settore Attività Economiche, entro i sessanta giorni successivi all'entrata in vigore di questo regolamento, inviterà i titolari di autorizzazioni per autovetture da rimessa con conducente a formalizzare la loro eventuale richiesta di conversione dell'autorizzazione in quella per il servizio di trasporto di persone con autobus, assegnando loro il termine improrogabile di giorni novanta per la presentazione dell'istanza che dovrà pervenire al Comune corredata dalla documentazione di cui al precedente articolo 9);
3. Nella domanda l'interessato dovrà dichiarare la propria preferenza per una delle tipologie di autorizzazione indicate al precedente articolo 38 e dare atto che la conversione dell'autorizzazione implica la rinuncia incondizionata a quella per N.C.C.;
4. Il titolare dell'autorizzazione per N.C.C. con maggiore anzianità nel settore del trasporto pubblico di persone, comprovata dalla data di iscrizione nel registro delle Imprese, avrà priorità nel rilascio dell'autorizzazione relativa all'autobus abilitato al trasporto di oltre venticinque persone escluso il conducente.

### **Articolo 40**

#### **Sindacato Regionale sulle deliberazioni comunali**

1. Il presente regolamento e tutti gli atti a contenuto regolamentare adottati dal Consiglio Comunale in materia di servizi pubblici da noleggio sono sottoposti alla preventiva approvazione della Provincia di Forlì – Cesena ai sensi dell'articolo 28, secondo comma, punto e) della Legge Regionale 2 ottobre 1998 n.30.

### **Articolo 41**

#### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua approvazione da parte della Provincia di Forlì – Cesena.

## **INDICE**

### **CAPO I – IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOBUS**

- Articolo 1 – Definizione del servizio**
- Articolo 2 – Disciplina del servizio**
- Articolo 3 – Condizioni d’esercizio**
- Articolo 4 – Numero delle autorizzazioni**
- Articolo 5 – Servizi sussidiari, integrativi e sostitutivi del trasporto di linea**
- Articolo 6 – Operatività del servizio**
- Articolo 7 – Commissione comunale per la valutazione delle problematiche connesse all’organizzazione del servizio, all’applicazione del regolamento ed all’assegnazione delle autorizzazioni**

### **CAPO II – LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE**

- Articolo 8 – requisiti per l’esercizio della professione di noleggiatore di autobus**
- Articolo 9 – Accesso alla professione**

### **CAPO III – L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO**

- Articolo 10 – Concorso per l’assegnazione delle autorizzazioni**
- Articolo 11 – Contenuti del bando**
- Articolo 12 – Titoli oggetto di valutazione**
- Articolo 13 – Assegnazione e rilascio dell’autorizzazione**
- Articolo 14 – Validità dell’autorizzazione**
- Articolo 15 – Trasferibilità dell’autorizzazione**

### **CAPO IV – L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO**

- Articolo 16 – Caratteristiche degli autobus**
- Articolo 17 – Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio**
- Articolo 18 – Locazione dell’autobus**
- Articolo 19 – Comportamento del noleggiatore durante il servizio**
- Articolo 20 – Comportamento degli utenti**
- Articolo 21 – Personale di guida e collaboratori familiari**
- Articolo 22 – Interruzione del trasporto**
- Articolo 23 – Trasporto di handicappati**
- Articolo 24 – Tariffe**
- Articolo 25 – Cronotachigrafo e contachilometri**
- Articolo 26 – Impiego di tecnologie innovative**
- Articolo 27 – Responsabilità nell’esercizio del servizio**
- Articolo 28 – Reclami**

### **CAPO V – VIGILANZA SUL SERVIZIO**

- Articolo 29 – Addetti alla vigilanza**
- Articolo 30 – Idoneità dei mezzi al servizio**
- Articolo 31 – Sanzioni**
- Articolo 32 – Rinuncia all’autorizzazione**
- Articolo 33 – Sospensione dell’autorizzazione**
- Articolo 34 – Revoca dell’autorizzazione**
- Articolo 35 – Decadenza dell’autorizzazione**
- Articolo 36 – Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza della autorizzazione**

**Articolo 37 – Irrogazione delle sanzioni**

**Articolo 38 – Organico dei veicoli**

**Articolo 39 – Disposizioni transitorie**

**Articolo 40 – Sindacato Regionale sulle deliberazioni comunali**

**Articolo 41 – Entrata in vigore**